

COMUNE di SESTU
(Città Metropolitana di Cagliari)

Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO,
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI**
(durata 25 mesi)

CPV 77310000 - 6

IL PROGETTISTA
(Dott. Agronomo Matteo Mereu)

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Alida Carboni)

PARTE NORMATIVA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto descrizione sommaria delle opere

L'oggetto dell'appalto consiste nella manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino. In particolare i servizi previsti comprendono lo sfalcio periodico di tappeti erbosi, e relativa pulizia, le spollonature, la pulizia sotto siepi e arbusti, la pulizia di aree pubbliche e di parchi, la potatura delle siepi e degli arbusti, i trattamenti antiparassitari, la manutenzione degli impianti di irrigazione, i diserbi, le bagnature, le potature delle alberature, gli sfalci delle aree incolte e delle sponde del Rio Matzeu. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto; tali operazioni dovranno essere eseguite dall'Appaltatore in tutte le aree previste in appalto e consegnate all'Appaltatore all'inizio del servizio, senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare eccezioni o pretese di qualsiasi genere.

L'affidamento all'Impresa di nuove aree verdi derivanti da nuove lottizzazioni o dal reperimento di aree per servizi pubblici per la manutenzione ordinaria è da intendersi ricompreso nella voce a corpo fino a mq. 2.000; qualora l'acquisizione di nuove aree da mantenere superi tale valore la relativa manutenzione sarà contabilizzata a misura.

Il servizio da svolgersi in tale aree dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e del tutto simile al verbale di consegna del servizio.

L'esecuzione delle operazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto - Procedure di gara e criteri di aggiudicazione

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto per 25 mesi è pari ad € **632.991,80**, I.V.A. esclusa, di cui euro 2.145,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così composto:

IMPORTO SERVIZI A CORPO OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 235.625,00
IMPORTO SERVIZI A MISURA OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 395.220,97
ONERI SICUREZZA RISCHI INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 2.145,83
TOTALE IVA ESCLUSA	€ 632.991,80

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € **210.976,55**.

Al fine di espletare le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile una proroga del contratto per una durata massima di sei mesi.

E' prevista ai sensi dell'articolo 63, comma 5, la ripetizione del contratto per ulteriori 25 mesi.

L'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell'importo della eventuale proroga per i successivi 6 mesi e della ripetizione, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, è pari a € **1.420.901,64**, IVA esclusa, nel complesso così composto:

IMPORTO SERVIZI A CORPO OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 235.625,00
IMPORTO SERVIZI A MISURA OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 395.220,97
ONERI SICUREZZA RISCHI INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 2.145,83
IMPORTO MASSIMO EVENTUALE PROROGA SERVIZI A CORPO OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 56.765,00*
IMPORTO MASSIMO EVENTUALE PROROGA SERVIZI A MISURA OGGETTO DI GARA (25 MESI)	€ 98.153,03*
IMPORTO EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZIO (25 MESI)	€ 632.991,80*
VALORE COMPLESSIVO (50 MESI)	€ 1.420.901,63*

****Si precisa che gli importi sopra indicati relativi a eventuale proroga e ripetizione del servizio sono comprensivi degli oneri per la sicurezza.**

I servizi vengono appaltati secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, tenuto conto del ribasso offerto sull'importo complessivo. Tale importo tiene conto di tutti gli oneri a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio appaltato secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

La presente gara si svolgerà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da Art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati.

1. Offerta tecnica: Max 70 punti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Fattori ponderali	
A	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di appalto;	Pa	30
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta in base alle modalità di utilizzo di prodotti impiegati a basso impatto ambientale, numero e caratteristiche di macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale;	Pb	40

La Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub- criteri e sub-pesi, di seguito riportati:

Tabella A

Criteri e sub – criteri di valutazione		Sub – pesi	Peso
A	<p>Caratteristiche metodologiche dell'offerta Dettagliata Relazione Tecnica che illustri le modalità con cui l'impresa intende organizzare e svolgere ciascuno dei servizi oggetto d'appalto, secondo le prescrizioni minime contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, con l'indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire. La proposta deve contenere un'analitica descrizione dei servizi, con l'indicazione delle modalità, dei tempi di esecuzione di ciascuna prestazione, dei mezzi e delle attrezzature che si intendono utilizzare e dell'organizzazione del servizio che si intende adottare relativo alla metodologia di svolgimento. La proposta dovrà essere redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle 10 pagine (formato A4 – carattere Arial 10 - interlinea 1,5) inclusi eventuali allegati grafici e fotografici, copertina e ultima pagina, con pagine numerate, con i seguenti margini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a destra 2 cm; • a sinistra 2,50 cm; • in alto e in basso 2,00 cm; 		30
A.1	<p>Progetto relativo al servizio di manutenzione delle aree a verde (pubblico) situate nel Comune che illustri in maniera dettagliata ed analitica le modalità con le quali l'impresa intende organizzare e svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico (parchi, giardini, aiuole, piazze ecc.) comprese pulizie; • Il servizio di manutenzione delle aree verdi scolastiche di pertinenza comunale; 	10	
A.2	Organizzazione in merito alla sicurezza sul lavoro, mezzi d'opera ed attrezzature;	5	
A.3	Varianti integrative e/o migliorative. Si intendono varianti integrative tutte quelle di assoluta novità, non previste nel capitolato d'appalto, ma che saranno tali da concorrere al miglioramento generale dei luoghi interessati dal servizio. Tali servizi non potranno in nessun caso apportare oneri aggiuntivi per l'ente rispetto a quelli stabiliti dall'appalto;	5	
A.4	<p>Servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti, ulteriori servizi offerti per la manutenzione e la buona conservazione del verde pubblico comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 6 potature per altezza fino a 15 mt. Punti 5; • n. 12 potature per altezza fino a 15 mt. Punti 10; 	10	
B	<p>Organizzazione tecnica del servizio mediante dettagliata Relazione Tecnica redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle 12 pagine (formato A4 – carattere Arial 10 – interlinea 1,5, comprese copertina, ultima pagina, eventuali allegati grafici e fotografici), opportunamente rilegata e con pagine numerate con i seguenti margini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destra 2 cm; • sinistra 2,50 cm; • in alto e in basso 2,00 cm; 		40
B.1	Tipologia e caratteristiche tecnico-chimiche dei prodotti impiegati a	15	

	basso impatto ambientale nella gestione del servizio;		
B.2	Numero e caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature che verranno utilizzate nella gestione del servizio a basso impatto ambientale con sistema ad accumulatore elettrico a batteria e/o utilizzo dichiarato di almeno il 30% di apparecchi a motore che utilizzano benzine alchilate e motori ad alta efficienza;	10	
B.3	Utilizzo di tecniche di raccolta rifiuti che prevedano la differenziazione del materiale raccolto ed il conferimento in impianti autorizzati in almeno il 50% delle aree oggetto di appalto.	15	

Metodo per l'attribuzione dei punteggi

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove: C(a) = punteggio attribuito all'offerta (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a) ed i punteggi W sono determinati secondo quanto indicato di seguito.

Tabella B

giudizio	valori	Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento
eccellente	1	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
ottimo	0,8 – 0,9	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
buono	0,6 – 0,7	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
discreto	0,4 – 0,5	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
modesto	0,2 – 0,3	Appena sufficiente
Appena sufficiente	0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica si procederà:

- a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio secondo quanto specificato nella Tabella B;

- a moltiplicare la media del coefficiente con il punteggio attribuito a ciascun criterio tra quelli indicati nella Tabella A.

Una volta determinati i punteggi attribuiti a ciascun criterio tra quelli indicati nella Tabella A, si procederà ad effettuare la sola riparametrazione ("interna") in modo da attribuire alla migliore offerta per tale criterio il numero massimo di punti (ponderazione) previsti per il criterio. Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, prima della riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 35 punti per l'offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento. Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

2. Offerta economica: Punteggio max 30 punti.

I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato a base d'asta soggetto a ribasso. Alle offerte economiche ammesse in quanto pari o superiori alla soglia di sbarramento sarà attribuito un coefficiente in base alla formula che segue:

$$V(a)_i = 30 * (Ra/Rmax)$$

dove: $V(a)_i$ = Punteggio attribuito al concorrente (a)

Ra = Ribasso offerto dal concorrente (a)

Rmax = Ribasso massimo offerto

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica. In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a sorteggio.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

L'appalto in oggetto è definito "Appalto di Servizi" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato "**a corpo**" e "**a misura**".

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per quanto concerne la contabilizzazione a misura, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi contrattuali scontati sono anche vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 – Designazione delle opere comprese nell'appalto, opere escluse e riservate

I servizi e le opere che formano l'oggetto dell'Appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni fornite dagli altri articoli del presente Capitolato e quelle, ancor più particolareggiate, che potranno essere impartite dalla Direzione del Servizio all'atto esecutivo:

Servizio di manutenzione ordinaria delle componenti vegetali:

- irrigazioni ordinarie e di soccorso;
- concimazione di copertura parchi, giardini, aiuole, tornelli;
- potatura di formazione delle alberate;
- potature e sagomature periodiche degli arbusti e delle siepi;
- sfalcio erba, scerbatura aiuole, raccolta foglie dei prati;
- controllo dei parassiti animali e vegetali e difesa dalla vegetazione infestante;
- manutenzione impianti di irrigazione;
- mantenimento fioriere;
- diserbi;
- pulizia e taglio erba tornelli viali alberati;
- pulizia piazzali e aree verdi;
- ripristino verticalità alberature;
- rinnovo e sostituzione tutori;
- fornitura e posa albero di Natale;
- allestimento aiuole fiorite.

Per le prescrizioni più particolareggiate si rimanda alle successive parti del presente Capitolato.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- la tavola grafica;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa appaltatrice;
- l'elenco delle aree, dei viali alberati, delle palme;
- il computo metrico sicurezza;
- il duvri;
- il calcolo del costo della manodopera;
- il cronoprogramma degli interventi.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione sia delle norme che regolano il presente appalto sia del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero di maestranze da destinare ai singoli servizi costituenti nel complesso l'intervento manutentivo proporzionale all'importo dei medesimi.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'Impresa appaltatrice deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione dell'esecuzione; deve quindi stabilire e comunicare formalmente un luogo di sicuro recapito provvisto obbligatoriamente di telefono, fax, connessione telematica tramite Email e recapito postale. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, **Dottore Agronomo, Forestale, Perito Agrario, Geometra**, di provata capacità ed esperienza nel settore, al quale verranno comunicati gli ordini scritti dalla Direzione del servizio o dai propri assistenti. L'Impresa nominerà un capo cantiere, assistente del Direttore Tecnico. Il capo cantiere dovrà essere sempre presente e a disposizione della Direzione del servizio.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10 - Consegna e inizio del servizio

La consegna del servizio avverrà alla firma del verbale di consegna; l'Impresa appaltatrice assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 5; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di revoca alla ditta aggiudicataria, di affidare il servizio alle ditte che seguono in graduatoria. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 11 - Durata del servizio

Il servizio ha una durata di 25 mesi decorrente dalla data del verbale di consegna salvo quanto previsto al punto 2 del presente capitolato.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.

Art. 12 - Sospensioni e proroghe

Non sono previste sospensioni.

Art. 13 - Penali

1. Verrà applicata una penale pari allo 0,2 per cento al giorno dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- ritardo nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata per la consegna;
- ritardo nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
- ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell'esecuzione per il ripristino di operazioni non accettabili o danneggiate;
- ritardo rispetto all'ordine di servizio imposto;

2. Nel caso i servizi non vengano eseguiti a regola d'arte e con le indicazioni del capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- Area con tappeto erboso che si presenta di altezza non omogenea (anche perché ad esempio eseguito per zone in periodi di tempo diversi): € 100,00 (Cento/00) al giorno sino al raggiungimento dell'altezza di taglio richiesta dal presente capitolato;
- Area tagliata non completamente: € 100,00 (Cento/00) al giorno sino al completamento del servizio nell'intera area;
- Scortecciamento del tronco delle alberature fino a 2/3 della circonferenza: penale pari ad 1/5 del valore commerciale determinato dall'elenco prezzi o in mancanza dal listino Assoverde 2013/2014
- Scortecciamento del tronco delle alberature oltre i 2/3 della circonferenza: penale pari ad 3/5 del valore commerciale determinato dall'elenco prezzi o in mancanza dal listino Assoverde 2013/2014;
- **Mancata notifica delle prestazioni settimanali o mancata tempestiva notifica delle variazioni:** € 30,00 (Trenta/00) per ogni mancata notifica o per ogni mancata variazione, per ogni giorno di ritardo.

Per le seguenti mancanze **in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza** verrà applicata la relativa penale il cui importo verrà detratto direttamente sulle rate di acconto:

- Mancata segnalazione dei cantieri o segnalazione non conforme a quella prevista dal Vigente Codice

della Strada e dal relativo Regolamento: € 100,00 (Cento/00);

- Mancato utilizzo dei mezzi di protezione individuale da parte della manodopera: € 150,00 (Centocinquanta/00) a operatore;
- Mancato rispetto di quanto previsto dalle norme generali e particolari sulla sicurezza dei lavoratori (81/08 e ss.mm.): 10% (dieci per cento) del valore massimo dell'ammenda o della sanzione amministrativa stabilita dalla relativa norma;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le penali siano superiori alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Art. 14 – Programma esecutivo del servizio dell'appaltatore

ORDINI DI SERVIZIO. SCADENZE DEI SINGOLI INTERVENTI

Tutte le operazioni relative all'Appalto dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma e tramite "ordini di servizio" (validi anche se trasmessi via telefax o p.e.c.);

Per le scadenze dei singoli interventi il Direttore dell'Esecuzione opererà secondo i seguenti termini:

- a) Manutenzione impianti di irrigazione: entro un giorno;
 - b) Tosature, scerbature, diserbi, trattamenti antiparassitari, raccolta foglie, controllo piante/concimazioni/mantenimento impianti di irrigazione, irrigazioni di soccorso: **entro un giorno;**
 - c) potatura siepi e arbusti: **entro due giorni;**
 - d) fornitura stagionali: **entro due giorni;**
 - e) decespugliamento e sfalcio ordinario aree incolte comunali: **entro quattro giorni;**
 - f) decespugliamento e sfalcio ordinario sponde e aree in piano Rio Matzeu: **entro quattro giorni;**
- Per tutti gli altri interventi tempo utile per l'esecuzione del servizio: **entro cinque giorni continuativi.**

Solo in caso di particolari interventi, per dimensione o particolare difficoltà, il Direttore dell'Esecuzione può accordare all'Impresa tempi di esecuzione superiori.

Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di ordinare i servizi tramite ordini di servizio contenenti un preciso e dettagliato programma, anche con programmazioni a lunga scadenza, indicando scadenze e periodi stagionali entro i quali i servizi dovranno essere ultimati.

Non sono compresi nelle suddette scadenze i casi eccezionali di motivata urgenza per cui sono richiesti interventi tempestivi; in quest'ultimo caso l'ordine potrà avvenire anche telefonicamente e successivamente formalizzato per iscritto.

Le scadenze prescritte fanno fede per l'eventuale calcolo di penali a carico dell'Impresa.

Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'Esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore, rispetto ai termini sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore al triplo dei giorni naturali consecutivi stabiliti produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Il Comune, oltre ai casi già previsti nel presente capitolato, ha il diritto di risolvere il contratto se l'Impresa appaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave o, comunque, nei seguenti casi:

- Presenza sul cantiere di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.
- Esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni poste in appalto.
- Accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto.
- Altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto; in tal caso l'Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, ma è tenuta al risarcimento dei danni causati dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri quali interessi passivi, ecc..

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 - Anticipazione

Non è prevista alcuna anticipazione.

Art. 18 - Pagamenti in acconto

Le prestazioni, regolarmente effettuate dall'Impresa, saranno contabilizzate bimestralmente.

Art. 19 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione della fattura e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 20 - Revisione prezzi

Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 22 – Norme per la misurazione del servizio

La contabilizzazione degli interventi ordinari di manutenzione sarà fatta a corpo mediante canone bimestrale.

La contabilizzazione dei servizi extra manutenzione (art. 50) sarà fatta a misura in base all'elenco

prezzi allegato al progetto del presente servizio con applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sull'importo a corpo.

Art. 23 – Modalità di esecuzione del servizio

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda alla parte tecnica.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere, durante l'appalto per fatto dell'appaltatore, a causa d'inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, l'Impresa dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione definitiva sul prezzo netto di appalto, in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge al momento della stipula del contratto.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, **e comunque prima dell'inizio del servizio.**

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca del servizio.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 25 – Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 24 è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 26 - Assicurazione a carico dell'impresa

L'Appaltatore, indipendentemente dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalle norme legislative o contrattuali per esso vincolanti, resta obbligato a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante, con il mezzo più celere, oltre a tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi ed ancorché non si verificano danni, anche qualsiasi fatto che possa interessare il servizio appaltato, in modo che possano essere adottate le misure del caso.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore per una somma assicurata non inferiore al doppio dell'importo a base di gara.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba

risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti, a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante, a persone non appartenenti alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

Tutti i danni causati da incuria ed imperizia o comunque da colpa imputabile alla Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi, saranno addebitati alla medesima, su relazione del Responsabile del Settore competente.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 - Variazione dei servizi

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell'esecuzione.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione del servizio prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 28 - Prezzi applicabili e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi allegato ai quali verrà applicato lo sconto contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si farà riferimento al listino Prezzi vigente delle Opere di Costruzione e Manutenzione del verde edito da Assoverde; su tali prezzi sarà applicato lo sconto percentuale pari allo sconto contrattuale. Qualora nel listino sopra citato non siano previsti dei prezzi, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 29 – Disposizioni afferenti i mezzi e le attrezzature

Non è ammesso di norma l'utilizzo di autocarri di portata superiore ai 35 q.li per il carico e trasporto dell'erba. Autocarri di portata superiore potranno essere utilizzati per quelle aree che consentono il carico del materiale da bordo strada

I mezzi utilizzati devono rispondere alla conformità prevista dal Codice della Strada, dalla direttiva macchine e dalle altre norme vigenti in materia

Gli automezzi, le attrezzature ed i materiali lasciati nelle aree di proprietà del Comune non sono vigilati ed ogni eventuale danno e/o furto sarà a carico dell'Impresa appaltatrice.

Il servizio dovrà essere eseguito con le seguenti attrezzature minime:

- Trattore completo di organo trinciante e di braccio falciante n. 1;
- Motosega n. 1;
- Decespugliatori n. 2;
- Soffiatore meccanico a spalla n. 2.
- Tosaerba n. 3;
- Automezzi cassonati portata utile fino a 17 q.li n. 1.

Art. 30 – Aree di cantiere e segnaletica

L'Impresa appaltatrice è tenuta alla fornitura ed all'apposizione dei cartelli di avviso, di divieto e di pericolo, previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, da porre in prossimità delle lavorazioni e di quanto altro necessario in materia che venisse indicato dal Direttore dell'Esecuzione.

Le aree di cantiere nonché, in caso di danni cagionati, tutti i percorsi, di qualsiasi natura, o i prati danneggiati nel corso delle operazioni previste dal presente appalto devono essere ripristinati a regola d'arte a cura e spese della ditta appaltatrice, in difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute direttamente sul conto finale.

Art. 31 – Supervisione del servizio

La supervisione dell'appalto è assunta dal Direttore dell'Esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione si avvarrà, per l'esercizio delle funzioni di propria spettanza, di tecnici in servizio presso il Comune con il compito di effettuare i controlli, le contestazioni, o per impartire direttive tecniche.

Gli assistenti hanno la possibilità, in nome e per conto del Direttore dell'Esecuzione di sospendere i servizi o di allontanare dalle aree di cantiere persone o mezzi qualora la loro presenza o la loro azione costituisca pericolo all'incolumità pubblica, danno al patrimonio dell'Ente, errata esecuzione dei servizi o palese violazione alle norme di sicurezza del lavoro fissate dalle leggi Nazionali o Regionali e dalle disposizioni del presente Capitolato.

Per tali sospensioni o allontanamenti l'Impresa appaltatrice non potrà richiedere alcun danno o risarcimento e si applicheranno le penali previste dal presente Capitolato.

Art. 32 – Notifica settimanale delle prestazioni

L'Impresa appaltatrice è tenuta a notificare preliminarmente al Direttore dell'Esecuzione le prestazioni che intende eseguire una volta alla settimana (venerdì) tale notifica deve avvenire:

- a mezzo p.e.c.;

- a mano presso l'Ufficio Protocollo.

La notifica deve avvenire preliminarmente almeno 2 giorni prima delle operazioni indicando le aree in cui si intende operare giorno per giorno; le notifiche devono pervenire al più tardi entro le ore 8,30 del venerdì precedente in cui si intende effettuare le lavorazioni.

Nel caso di variazioni dei servizi rispetto alla comunicazione è d'obbligo inviare tempestivamente una nuova notifica di variazione.

La notifica deve avvenire unicamente mediante la compilazione del modulo omnicomprensivo allegato "A" del presente C.S.A.

Il non invio della notifica settimanale o di variazione costituisce penale automatica ed è soggetto a sanzione pecuniaria secondo l'articolo delle penali del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei casi di ripetuta omissione si procederà alla rescissione del contratto.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 – Piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, il Piano operativo di sicurezza;

Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:

L'Identificazione dell'Impresa e dei responsabili della sicurezza;

La descrizione del servizio per singole fasi;

L'organizzazione del servizio;

Le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione del servizio;

Le modalità operative;

Le misure di protezione collettive e individuali;

L'estratto del piano sanitario aziendale redatto dal Medico Competente ove si riscontrino gli accertamenti sanitari prescritti per legge riferiti nominativamente agli operatori che verranno impiegati nel servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a verificare periodicamente la stretta osservanza del piano per la sicurezza, anche in ordine ai controlli sanitari individuali, incrociando a tal fine il libro matricola con il programma sanitario aziendale della Impresa appaltatrice.

Art. 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/08.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il Comune, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza, potrà sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla Impresa appaltatrice e, in caso di gravi e ripetute inosservanze delle norme in oggetto, previa comunicazione all'Impresa appaltatrice delle inadempienze accertate, potrà provvedere all'allontanamento dal cantiere dei lavoratori ed alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice.

Per tali sospensioni il Comune, a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'interruzione nello svolgimento del servizio, applicherà delle penali pecuniarie come indicato in apposito successivo articolo del presente capitolato.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37 – Subappalto

È vietato subappaltare a terzi le opere contrattuali o parte di esse, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e il risarcimento all'Amministrazione Comunale di ogni danno e spesa.

Qualora durante l'esecuzione del servizio l'Impresa ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo del servizio, affidare ad imprese specializzate o a cottimisti l'esecuzione di una parte dell'opera, essa dovrà ottenere preventivamente esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38 – Controversie

Le domande ed i reclami dell'Impresa appaltatrice devono essere regolarmente presentati per iscritto al

direttore dell'esecuzione, altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

In caso di controversie il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dell'Esecuzione e sentita l'Impresa appaltatrice, formula al Comune una proposta motivata di accordo bonario. Il Comune, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.

In caso di divergenza fra il Direttore dell'Esecuzione e l'Impresa appaltatrice, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto deve essere comunicato dalla Stazione Appaltante all'Impresa appaltatrice per iscritto e si intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo iscritto nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante accantonerà le somme necessarie fino a quando non sia stato accertato l'adempimento degli obblighi da parte dell'impresa.

L'impresa è tenuta a:

- **fornire al proprio personale direttivo (coordinatore tecnico, caposquadra, ecc) apparecchi per la comunicazione che consentano la rapida raggiungibilità;**
- fornire al proprio personale una divisa omogenea idonea per l'alta visibilità contraddistinta dalle insegne dell'Impresa appaltatrice;
- assicurarsi che il proprio personale indossi continuamente i dispositivi di protezione individuale;
- ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli infortuni, alla stessa fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l'esecuzione delle operazioni;
- garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

- assicurare, per l'esecuzione dell'appalto, la presenza di almeno n. 4 unità lavorative, anche se non contemporanea, con le seguenti qualifiche:

- n. 1 operaio specializzato capo squadra;
- n. 1 operaio qualificato;
- n. 2 operai comuni.

L'impiego di personale nuovo, non comunicato in sede di gara, è consentito unicamente previa formale segnalazione indicante tutti gli estremi dell'assunzione e previa istruzione e formazione specifica attinente alla natura delle prestazioni del presente appalto ed alle norme generali sulla prevenzione infortuni, nonché all'espletamento degli accertamenti sanitari obbligatori.

Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore del servizio, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore del servizio e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41 - Ultimazione del servizio

Al termine del servizio ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore del servizio redige, entro 30 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Art. 42 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione del servizio.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie dei servizi ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione del servizio, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- l'obbligo di segnalare per iscritto alla Direzione del Servizio, all'atto della consegna dello stesso:
 1. nominativo del Direttore Tecnico;
 2. nominativo del Responsabile del Cantiere;
 3. nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa (R.S.P.P.), n° di telefono e copia della comunicazione all'Ispettorato del Lavoro ed all'A.S.L. Locale;
 4. nominativo del Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) del Cantiere;
 5. nominativo del Medico competente;
 6. mezzi ed attrezzature antinfortunistiche che saranno utilizzate nell'esecuzione oggetto dell'appalto;
 7. formazione professionale documentata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio;
 8. dotazione di dispositivi di protezione individuale;
 9. n° e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione del servizio;
 10. n° e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi 3 anni;
 11. n° e data di revisione del documento di valutazione dei rischi dell'Impresa e successive modificazioni;
 12. nominativo degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi; evacuazione pronto soccorso del Cantiere in questione.
- **raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese;**
- **fornitura, all'atto della presentazione della fattura, delle copie dei formulari relativi allo smaltimento delle risulite vegetali prodotte durante tutti i servizi.**

2. Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in

materia di ammortizzatori sociali.

Art. 44 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- il libro giornale rappresentato dalle notifiche settimanali;
- le disposizioni ed osservazioni del direttore del servizio;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice.

Art. 45 – Proprietà dei materiali

I materiali provenienti dai servizi di taglio erba, potature o altro restano di proprietà dell'impresa.

Art. 46 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Parte tecnica

CAPO 13 – CONDIZIONI TECNICHE

Art. 47 – Condizioni tecniche manutenzione ordinaria

SERVIZI ASSEGNATI

DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSEGNATO SU BASE ANNUA.

Art. 47 a

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle aree verdi.

L'impresa dalla data di consegna del servizio fino alla data di scadenza degli stessi avrà cura della manutenzione ordinaria delle aree a verde.

La manutenzione ordinaria assegnata a corpo delle aree verdi comprende la serie di servizi che, periodicamente o continuativamente secondo i termini indicati dal presente capitolato, devono essere sempre garantiti dall'impresa senza eccezione alcuna:

- a) pulizia e taglio erba spollonature, tornelli viali alberati;
- b) pulizia, raccolta foglie, in piazzali, aiuole e aree verdi;
- c) irrigazioni ordinarie e di soccorso;
- d) concimazione di copertura parchi, giardini, aiuole tornelli;
- e) potatura di formazione delle alberate;
- f) potature e sagomature periodiche degli arbusti e siepi;
- g) sfalcio erba, scerbatatura aiuole, aree verdi comunali e scolastiche;
- h) controllo dei parassiti animali e vegetali e difesa dalla vegetazione infestante;
- i) manutenzione impianti di irrigazione;
- j) mantenimento fioriere;
- k) diserbi;
- l) ripristino verticalità alberature;

- m) rinnovo e sostituzione tutori;
- n) fornitura e posa albero di Natale;
- o) allestimento aiuole fiorite.

N.B. Tutte i servizi sopra citati sono comprensivi di:

- 1) **raccolta, trasporto e conferimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese;**
- 2) **raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti di varia natura presenti nelle aree oggetto d'intervento;**
- 3) **per quanto concerne le voci a) e b) sopra indicate dovrà essere garantita una frequenza pari a 1 volta/settimana.**

Art. 47 b

Elenco delle aree oggetto servizio di manutenzione ordinaria

Come da elenco aree a verde.

Art. 47 c

Condotta del servizio. Manodopera

L'Impresa alla data di consegna del servizio, deve garantire la presenza continuativa, per tutta la durata dell'Appalto, nel numero e nelle qualifiche richieste, degli operai previsti.

Detta manodopera dovrà espletare tutti i vari tipi di servizi indicati per la manutenzione ordinaria con particolare priorità per il diserbo, l'irrigazione e la falciatura e pulizia dei prati. L'Impresa è obbligata a dotare detto personale, di volta in volta, secondo le diverse esigenze manutentive, in relazione al clima, alla stagione, alle caratteristiche botaniche ed ornamentali delle piantagioni, alle evenienze accidentali ed incidentali, di idonei materiali, attrezzi strumenti e macchine. Soddisfatte le prioritarie esigenze manutentive (pulizia, diserbo, irrigazioni, falciature) il personale si occuperà degli altri servizi di manutenzione ordinaria: sagomatura delle siepi e degli arbusti, spollonature, controllo dei tutori (verticalità delle piante, legature, rinnovo tutori, ecc.), concimazioni, trattamenti fitosanitari, allontanamento delle parti vegetali secche, ecc.

Art. 47 d

Pulizia e raccolta delle foglie.

L'Impresa è tenuta alla pulizia ed alla raccolta delle foglie di tutte le aree verdi compresi piazzali, camminamenti ed aree interne degli edifici comunali, con raccolta e conferimento, smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese, eventuali rifiuti presenti dovranno essere raccolti e depositati nei cestini ubicati in prossimità o all'interno delle aree verdi.

Art. 47 e

Modalità di esecuzione dei servizi di pulizia e raccolta delle foglie

L'intervento di pulizia e raccolta delle foglie, comprende:

- la raccolta delle foglie staccatesi dalle piante per qualsiasi causa;
- la pulizia di tutte le aree verdi compresi piazzali, camminamenti ed aree interne degli edifici comunali implica l'allontanamento di tutto il materiale di origine abiotica (carta, bottiglie, indumenti, stracci, mozziconi di sigaretta ecc.), quale che sia la quantità e la sua distribuzione; tali materiali dovranno essere depositati all'interno dei cestini ubicati in prossimità o all'interno delle aree verdi. All'occorrenza l'Impresa rifinirà il servizio con una leggera rastrellatura utilizzando attrezzi a pettine elastico; per le aree non prative e non tappezzate con specie trapiantate di portamento strisciante, all'operazione di pulizia e di raccolta delle foglie seguirà una rastrellatura superficiale del terreno, allontanando eventualmente il pietrame che dovesse risalire in superficie. La raccolta delle foglie delle aiuole sistemate a prato delle aree dovrà essere eseguita con rastrello a pettine.

Art. 47 f

Controlli e sanzioni

Il direttore dell'esecuzione o i tecnici comunali avranno cura di verificare l'esatto svolgimento delle operazioni di pulizia e di raccolta delle foglie dopo le ore 10 a.m. (antimeridiane).

Art. 47 g

Altri obblighi e divieti.

Il servizio di pulizia e di raccolta delle foglie e/o di altri rifiuti è sempre obbligatorio, quando occorra, prima degli interventi di irrigazione delle superfici prative, pena l'applicazione delle sanzioni previste. Pertanto l'operaio incaricato della bagnatura dei prati sarà obbligato ad effettuare l'eventuale raccolta dei rifiuti prima della distribuzione dell'acqua.

Art.47 h

Diserbo delle aiuole non prative.

Le aiuole presenti nelle aree dovranno essere sempre sgombre dalle piante infestanti. Il diserbo sarà effettuato meccanicamente, manualmente o mediante prodotti di natura biologica, con allontanamento dell'infestante nella sua interezza (apparato aereo e radicale).

L'Impresa dovrà compiere la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in concomitanza con lo sfalcio dei tappeti erbosi.

L'uso di prodotti fitosanitari è consentito in via eccezionale per particolari situazioni, la ditta appaltatrice dovrà rispettare i contenuti normativi di cui al Decreto di "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante attuazione della direttiva 2009/128/CE". L'affidatario dovrà esibire la scheda tecnica del prodotto impiegato al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio dello stesso. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari (es. pompe a bassa pressione, ugelli polverizzatori di tipo opportuno, muniti di apposita campana di forma adatta ad evitare l'eccessiva nebulizzazione della soluzione) al fine di garantire l'esatta erogazione del prodotto sulle malerbe evitando indesiderati effetti di deriva del prodotto soprattutto in prossimità di proprietà private. Gli interventi dovranno essere eseguiti in adatte condizioni atmosferiche, sia in relazione ai risultati da conseguire, sia per ragioni di sicurezza.

I prodotti fitosanitari impiegati devono:

- essere autorizzati e registrati presso il Ministero della Sanità;
- indicare in etichetta lo specifico impiego in aree extra agricole;
- rispettare, per le frasi di rischio e per le sostanze componenti, le limitazioni elencate nell'ultimo comma del punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 gennaio 2014;
- essere comunicati al Comune allegando relativa scheda di sicurezza e, su richiesta del Comune, all'ASL di riferimento unitamente ad una relazione con specifica delle modalità di impiego. Almeno un componente dell'unità operativa in servizio, che dovrà svolgere le funzioni di referente operativo, dovrà essere dotato di cellulare di servizio (anche nel caso sia in servizio un solo operatore), abilitato anche a telefonate in uscita. Ogni intervento dovrà essere comunicato con almeno 48 ore lavorative di preavviso al Comune indicando la data esatta d'inizio intervento, il numero di addetti mediamente impegnati, il nominativo del referente operativo ed il suo numero di cellulare di servizio. Dovrà inoltre essere assicurato l'avviso alla popolazione attraverso l'apposizione di cartelli, nella misura indicativa di un cartello per ciascuna via interessata dal trattamento chimico, in coincidenza con lo svolgimento dell'intervento, secondo quanto previsto al punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 gennaio 2014.

Art. 47 i

Prati.

L'Impresa sarà obbligata al buon mantenimento dei prati che dovranno risultare sempre liberi dalle piante infestanti e continuamente ed omogeneamente di un colore verde intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante la stagione fredda vanno in riposo vegetativo: macroterme, con altezza di sfalcio massima a 8 cm).

L'Impresa dovrà compiere, tutti gli interventi preventivi e curativi contro gli attacchi parassitari animali e vegetali utilizzando prodotti a basso impatto ambientale di natura biologica

Verrà applicata sanzione pecuniaria, senza preavviso di mora, qualora si riscontrassero prati levati oltre i 10 cm. Lo sfalcio dovrà risultare uniforme, prevedendo la rifilatura dei cigli, bordi, recinzioni, anche se da eseguirsi a mano, inoltre l'impresa dovrà effettuare la scerbatura degli arbusti presenti nonché la spollonatura degli alberi presenti. Il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato lasciando le aree circostanti prive di qualsiasi residuo derivante dalle operazioni di sfalcio.

Prima di effettuare lo sfalcio, l'Impresa dovrà raccogliere i rifiuti presenti, tale pulizia implica l'allontanamento di tutto quel materiale, di origine abiotica (carta, bottiglie, indumenti stracci, mozziconi di sigaretta ecc. ecc.), quale che sia la quantità e la sua distribuzione, (come da precedente art. 47e) sia dalle superfici prative, che da sotto e sopra gli arbusti, alberi e siepi.

L'Impresa dovrà compiere la raccolta, il conferimento, lo smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese.

Art. 47 l

Concimazioni.

I concimi saranno forniti dall'Impresa nei titoli e nelle quantità necessarie tali da coprire le esigenze nutritive periodiche del patrimonio floristico presente nelle aree verdi.

L'Impresa dovrà comunque rispettare la quantità e i formulati che sono indicati nel presente Capitolato, salvo particolari indicazioni della Direzione del servizio a seconda della situazione pedotrofica e vegetazionale del patrimonio Comunale.

a) Prati

Saranno distribuiti (con quattro interventi annuali) concimi a base di Fosforo, Potassio e Azoto a lenta cessione.

b) Alberi

Per i soggetti allevati su formelle in aree pavimentate o comunque impermeabili saranno distribuiti concimi a lenta cessione all'inizio della primavera.

Art. 47 m

Trattamenti antiparassitari

L'Impresa ha l'obbligo di segnalare prontamente alla direzione del servizio tutti gli attacchi parassitari che riscontrasse sulle piante, presenti nelle aree verdi e viali alberati.

È competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione del Servizio.

I trattamenti con fitofarmaci (sia di tipo biologico che chimico) dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, cose e animali.

Nei casi di maggiore gravità si potrà rendere necessario preavvisare a mezzo stampa la cittadinanza, nonché chiudere temporaneamente al pubblico le aree interessate. L'Impresa dovrà quindi sottostare alle indicazioni ed alle autorizzazioni decise dalle Autorità competenti, senza indennità aggiuntive.

L'uso di sostanze chimiche di sintesi per i trattamenti preventivi e curativi in genere non è ammesso. A seconda dei casi, la Direzione del Servizio potrà disporre l'effettuazione di lotte alternative (es. biologica) alla lotta chimica.

Quando risultasse necessario l'Impresa applicherà i fitofarmaci, anche chimici, per le quantità, i principi attivi, i modi ed i tempi decisi dalla Direzione del Servizio.

I materiali necessari e i mezzi per la loro distribuzione sono a carico dell'Impresa, manodopera compresa.

In presenza di punteruolo rosso l'impresa dovrà eseguire un trattamento endoterapico e esoterapico almeno un volta al mese come da cronoprogramma a partire da mese di maggio sino a novembre.

Art. 47 n

Mantenimento degli arbusti e siepi.

L'Impresa dovrà effettuare le sagomature delle siepi, semi-obbligate o obbligate, secondo la forma di allevamento della pianta, e dovrà garantire un'altezza pari a 50 cm e comunque a discrezione della Direzione dell'Esecuzione; in caso di presenza di marciapiedi o camminamenti la sagomatura dovrà tenere libera tutta la larghezza garantendo la circolazione dei passanti, oltre i 20 cm di sviluppo dei nuovi getti, l'Impresa risulterà inadempiente e sarà applicata la penale prevista senza bisogno di preavviso.

Altresì, a seconda della specie arbustiva, l'Impresa dovrà effettuare quelle operazioni di potatura secondo i dettami della buona tecnica agraria:

es. rose, agavi americane sfiorite (da espiantare e da allontanare), cespugli rifiorenti, ecc. L'operazione di norma interesserà l'allontanamento delle parti secche ed il contenimento degli arbusti a forma libera, e dovrà

garantire un'altezza pari a 80 cm e comunque a discrezione della Direzione dell'Esecuzione; in caso di presenza di marciapiedi o camminamenti la sagomatura dovrà tenere libera tutta la larghezza garantendo la circolazione dei passanti, oltre i 20 cm di sviluppo dei nuovi getti, l'Impresa risulterà inadempiente e sarà applicata la penale prevista senza bisogno di preavviso.

L'Impresa dovrà compiere la raccolta, il conferimento, lo smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese. L'impresa avrà l'obbligo di allontanare tutto quel materiale, di origine abiotica (carta, bottiglie, indumenti, stracci, mozziconi di sigaretta ecc. ecc.), quale che sia la quantità e la sua distribuzione; tali materiali dovranno essere depositati all'interno dei cestini ubicati in prossimità o all'interno delle aree verdi.

Art. 47 o

Spollonature.

L'Impresa durante l'operazione del taglio erba dovrà effettuare il taglio e l'allontanamento di tutti i polloni basali sia nelle aree verdi comunali e scolastiche, sia nei tornelli dei viali alberati, che, a seconda della specie e delle forme di sviluppo ornamentale prestabilite, risultano superflui. In particolare l'Impresa è obbligata ad intervenire entro e non oltre 10 cm di sviluppo dei getti superflui.

I tagli devono essere accurati e netti, senza sfilacciature, e scortecciamenti del fusto e del colletto. A seconda dei casi, l'Impresa spalmerà sulle ferite un mastice cicatrizzante antifungino di gradimento della Direzione del Servizio.

L'Impresa dovrà compiere la raccolta, il conferimento, lo smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese.

Art. 47 p

Aiuole a fiore e fioriere.

Il terreno delle aiuole a fiore e delle fioriere si dovrà mantenere sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qual volta si constati la formazione della crosta superficiale. Le piante non vegete o danneggiate dovranno essere immediatamente allontanate e sostituite con esemplari analoghi. In particolare le piante si dovranno mondare delle foglie secche e dei fiori appassiti onde permettere una più ricca ed abbondante fioritura e mantenere l'effetto estetico. L'irrigazione si dovrà eseguire con cautela, con leggera pioggia o con deflusso localizzato per le specie sensibili al contatto con l'acqua. Quando è necessario si dovrà procedere alle spuntature ed alle sbottonature, nonché alla somministrazione di concimi in forma liquida, completi di microelementi.

Dovrà essere garantita l'aggiunta di terra di coltura o substrato vegetale, nonché la fornitura e posa di materiale pacciamante.

L'Impresa dovrà compiere la raccolta, il conferimento, lo smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese.

L'impresa avrà l'obbligo di allontanare tutto quel materiale, di origine abiotica (carta, bottiglie, indumenti, stracci, mozziconi di sigaretta ecc. ecc.), quale che sia la quantità e la sua distribuzione; tali materiali dovranno essere depositati all'interno dei cestini ubicati in prossimità delle fioriere o delle aiuole.

Art. 47 q

L'irrigazione dei prati e degli arbusti.

L'Impresa dovrà garantire in qualunque periodo dell'anno il giusto livello idrico del terreno. Le operazioni di irrigazione, effettuate a manichetta, manovrando gli impianti di irrigazione o con autobotte, dovranno essere eseguite nei modi e nelle quantità nonché entro le fasce orarie prescritte dalla Direzione del Servizio.

A titolo indicativo i prati andranno irrigati ogni giorno nel periodo estivo, ogni 4-5 giorni nel periodo autunnale-primaverile, salvo minori o maggiori esigenze idriche delle cotiche erbose in funzione degli andamenti climatici.

A titolo indicativo gli arbusti andranno irrigati ogni tre giorni nel periodo estivo, ogni 5 giorni nel periodo autunnale-primaverile, salvo minori o maggiori esigenze idriche in funzione degli andamenti climatici.

Non è consentita l'operazione di irrigazione dei prati su cui sono presenti rifiuti di qualsiasi tipo: l'Impresa sarà obbligata senza indennità alcuna ad effettuare la pulizia preliminare.

Previa autorizzazione da parte del Settore competente, l'Impresa potrà proporre la fornitura e la sistemazione a sue spese di impianti di distribuzione dell'acqua in quelle aiuole fornite di prese d'acqua allacciate alla rete idrica cittadina a condizione che le aiuole non perdano le condizioni patrimoniali ed ornamentali possedute, e

che entro trenta giorni dalla scadenza del presente Appalto le aiuole siano riportate a spese dell'Impresa alle medesime condizioni iniziali e ornamentali, penna l'addebito dei danni arrecati.
L'Impresa sarà obbligata al perfetto mantenimento a proprie spese degli impianti di irrigazione dalla medesima realizzati nelle aree verdi.

Art. 47 r

Manutenzione degli alberi.

Per quanto attiene la manutenzione di tutti gli alberi presenti nelle aree assegnate, l'Impresa si dovrà attenere a quanto specificato:

a) Potatura d'allevamento e formazione, rimonde, contenimento alberature fino a 5 metri di altezza.

Dovranno essere eseguite dall'Impresa nei periodi stagionali idonei per l'operazione ed in funzione della specie arborea nei modi e nei tempi indicati dalla Direzione del Servizio.

b) Irrigazioni.

L'Impresa dovrà prestare attenzione alle esigenze idriche degli alberi in consegna, quale che sia l'età, la localizzazione, il portamento e alla stagione climatica, nel periodo estivo dovrà intervenire ogni tre giorni nel periodo estivo, ogni 5 giorni nel periodo autunnale-primaverile, con un volume minimo di 50 lt per alberatura.

In particolare, per i soggetti di recente impianto l'Impresa è tenuta al rispetto delle quantità minime, nonché al lavaggio dalle chiome quando risulti necessario dietro indicazione della Direzione del Servizio.

Eccezionalmente nei riguardi dei soggetti adulti a dimora su marciapiedi o comunque su riquadri limitati di terreno in piena aria l'Impresa, dietro ordine della Direzione del Servizio per mezzo di barre di iniezione dovrà distribuire nel suolo sufficienti volumi d'acqua (quando fosse necessario con concimi disciolti), effettuando tali iniezioni lungo la proiezione della corona esterna della chioma sul suolo.

c) Trattamenti.

L'Impresa per tutta la durata dell'Appalto, sarà tenuta a vigilare, a prevenire e a debellare le fitopatie.

In particolare, l'Impresa dovrà avvisare immediatamente la Direzione del Servizio quando rilevasse l'insorgere di attacchi parassitari di qualsiasi tipo che per sviluppo e caratteristiche possano arrecare danno, anche semplicemente decorativo, alle diverse specie vegetali.

La Direzione del Servizio una volta accertato l'agente eziologico e la sua pericolosità indicherà il tipo di lotta più idonea la cui esecuzione, in termini di materiali, mezzi e manodopera, saranno a carico dell'Impresa.

L'uso di sostanze chimiche di sintesi per i trattamenti preventivi e curativi in genere non è ammesso. A seconda dei casi, la Direzione del Servizio potrà disporre l'effettuazione di lotte alternative (es. biologica) alla lotta chimica.

Quando risultasse necessario l'Impresa applicherà i fitofarmaci, anche chimici, per le quantità, i principi attivi, i modi e i tempi decisi dalla Direzione del Servizio.

d) Mantenimento delle formelle.

Per i soggetti in fase di sviluppo l'Impresa curerà la formazione ed il mantenimento delle formelle che, secondo della stagione possono essere eliminate o riformate; esse comunque dovranno risultare sempre diserbate e ben formate eseguendo, quanto fosse necessario, delle vangature.

e) Abbattimento alberature fino a 3 metri.

L'Impresa dovrà compiere la raccolta e il conferimento, smaltimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati, a cura e proprie spese.

f) ripristino verticalità alberature;

g) sostituzione tutori;

L'impresa avrà l'obbligo di allontanare tutto quel materiale, di origine abiotica (carta, bottiglie, indumenti, stracci, mozziconi di sigaretta ecc. ecc.), quale che sia la quantità e la sua distribuzione, tali materiali dovranno essere depositati all'interno dei cestini ubicati in prossimità delle alberature presenti nei viali o aree verdi.

Art. 47 s

Formazione e mantenimento dei prati naturali.

Dietro ordine della Direzione del Servizio, all'inizio della stagione autunnale l'Impresa dovrà favorire la formazione della cotica naturale delle aiuole. Il prato naturale sarà poi mantenuto con tagli bassi e frequenti come da precedente art. 47 i.

Art. 47 t

Fornitura e posa albero di Natale.

Dietro ordine della Direzione del Servizio, entro e non oltre la data del 8 Dicembre di ciascun anno dell'appalto, la ditta avrà l'obbligo di fornire un albero di natale del genere Picea in zolla rinvasato in mastello (diametro cm 110, altezza cm 600); la ditta inoltre dovrà provvedere alla formazione di una adeguata buca di dimensioni pari a 1,5 volte la dimensione della zolla, con apporto di terra di coltivo, curando che la terra sia perfettamente aderente alla zolla, ed una bagnatura con 500 l di acqua.

Art. 47 u

Allestimento aiuole

La ditta avrà l'obbligo di allestire aiuole floreali mediante la fornitura e messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x12 o similari, su aiuole e fioriere densità di 10 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, aggiunta di terra di coltura o substrato vegetale, fornitura e posa materiale pacciamante, l'impianto ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, per un totale di tre interventi annui e 60 mq ad intervento. L'Impresa prima di ogni rinnovo dovrà comunicare alla Direzione del Servizio le specie floreali reperibili nella stagione: la direzione del Servizio indicherà le specie e la tipologia delle composizioni da rispettare per il rinnovo delle aiuole e delle fioriere ornate a fiore stagionale.

DEFINIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE COMUNALI SU BASE ANNUA

Art. 48

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione presenti nelle aree verdi comunali.
L'Impresa dovrà garantire la piena efficienza degli impianti di irrigazione in consegna, in tutte le sue parti sia di adduzione che di distribuzione per tutta la durata dell'Appalto, comprese centraline, pompe, irrigatori.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio l'Impresa, è obbligata al controllo ed eventuale ripristino di tutti gli impianti, senza eccezione alcuna, non più o poco funzionali rispetto allo stato originario, qualunque sia la natura dei guasti e la consistenza delle parti mancanti o difettose.

Fin dall'inizio del servizio, tuttavia, l'Impresa provvederà alla gestione degli impianti in consegna funzionanti anche parzialmente, sostituendo anche le parti mancanti o difettose, e seguendo le varie regolazioni, nonché tutte quelle riparazioni che consentono una loro piena e perfetta funzionalità.

Il servizio comprende anche la manutenzione ordinaria delle semplici prese d'adduzione che servono le aiuole comunali con le quali, di norma, si possono eseguire solo irrigazioni con manichetta.

Sarà cura dell'Impresa mettersi in contatto con l'ufficio per ogni esigenza ed evenienza riguardante la disponibilità idrica, i lavori in corso, segnalazioni di intervento, ecc., informando la Direzione del Servizio di ogni notizia particolare per fatti non dipendenti dall'Impresa che limitino o blocchino il funzionamento degli impianti di irrigazione.

Tutte le forniture per il ripristino degli impianti in consegna sono a carico dell'impresa appaltatrice ad eccezione delle pompe che saranno contabilizzate a misura mediante verbale concordamento nuovi prezzi al quale verrà praticato lo sconto contrattuale.

Art. 48 a

Impianti di irrigazione automatici.

Rientra negli obblighi dell'Impresa la manutenzione ordinaria delle centraline elettroniche di programmazione dei turni irrigui nonché delle pompe presenti nei pozzi a servizio delle aree verdi.

Tenuto conto che gli impianti di irrigazione automatici non necessitano della presenza continua dell'addetto, rientra negli obblighi dell'Impresa la garanzia della regolarità in termini periodici e quantitativi, delle adacquate. La Direzione del Servizio potrà richiedere all'Impresa di modificare gli orari di bagnatura.

Nel caso di mancato turno irriguo, per fatti dipendenti dall'Impresa, saranno applicate le medesime penali previste per volumi di irrigazione oltre gli eventuali danni accessori.

E' fatto quindi obbligo all'Impresa, in caso di guasti ed in attesa delle dovute riparazioni, di provvedere a proprie spese all'irrigazione o attivando manualmente l'impianto o tramite autobotte.

Tutte le forniture per il ripristino degli impianti in consegna, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 48 b

Danneggiamenti e furti.

Oltre il citato obbligo da parte dell'Impresa di informare la Direzione del Servizio e l'Amministrazione Comunale di ogni danno o furto subito dal patrimonio comunale, l'impresa avrà l'obbligo di ripristinare gli impianti di irrigazione.

Tutte le forniture per il ripristino degli impianti in consegna sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 48 c

Blocco parziale o totale temporaneo degli impianti di irrigazione.

Quando gli impianti di irrigazione dovessero risultare inefficienti anche parzialmente per cause dipendenti dal ritardato o mancato intervento da parte dell'Impresa, (salvo naturalmente le sospensioni delle erogazioni ordinate dal sindaco o causate dal servizio Acquedotto) e la medesima, tramite gli altri servizi di affidamento, non fosse in grado di soddisfare le esigenze idriche ordinate dalla Direzione del Servizio e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, verrà applicata la penale prevista alla precedente Parte.

Qualora per Leggi, Regolamenti o Ordinanze del Sindaco si vieti temporaneamente o permanentemente il prelievo dell'acqua dalla rete pubblica, l'Impresa sarà comunque obbligata all'uso di autobotti.

Saranno infine a carico dell'Impresa ogni altro danno che il mancato o ritardato intervento dovesse causare al patrimonio comunale.

CAPO 14 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 49 a

Qualità, provenienza, campioni e prove dei materiali.

Tutto il materiale occorrente per la sistemazione ambientale, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. Si intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione del Servizio, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione del Servizio la provenienza dei materiali per il regolare prelievo dei relativi campioni.

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione del Servizio.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione del Servizio si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e proprie spese, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione del Servizio, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'Impresa è obbligata a presentare in qualunque momento tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione del Servizio il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

Art. 49 b

Materiale agrario.

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici servizi di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

Art. 49 c

Terra di coltura.

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltura dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'approvazione della Direzione del Servizio

L'Impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.

Le analisi verranno effettuate per ogni fornitura pari o superiore a 30 mc.

La terra di coltura riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. Inoltre dovrà essere priva di agenti patogeni, semi di erbe infestanti o altre sostanze tossiche per le piante.

La terra di coltura dovrà essere di medio impasto, grigliata, priva di scheletro e con le seguenti caratteristiche chimiche:

-reazione (ph):	6,5-7,5
-sostanza organica:	>2%
-P ₂ O ₅ assimilabile:	30-45 ppm (secondo il metodo Olsen)
-K ₂ O scambiabile:	100-200 ppm
-MgO assimilabile:	70-300 ppm
-N totale:	1-1.6 ppm
-calcare totale:	2-10%
-calcare attivo:	<2%
-Ca scambiabile:	1.000-1.500 ppm
-Na scambiabile:	< 50 ppm
-Fe assimilabile:	10-30 ppm
-Cl idrosolubile:	<10 ppm
-assenza di metalli pesanti	
-conducibilità elettrica:	<2 mmhos
-Capacità di scambio cationico:	10-20 meq/100 g

L'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione del Servizio l'impiego di terra le cui analisi abbiano oltrepassato i valori sopraindicati.

Art. 49 d

Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Si intendono per substrati organici di coltivazione i seguenti:

- Terriccio di letame,. composto da terra e letame, con rapporto quantitativo come specificato in percentuale sul volume totale;
- Terriccio di castagno;
- Terra d'erica o di brughiera;
- Terriccio di foglie di faggio;
- Terriccio di bosco, composto da residui di specie vegetali anche diverse dalle precedenti;
- Sfagno e Torba

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza di suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. - per i parametri seguenti da sottoporre alla Direzione del Servizio:

- Torbe e sfagni:
- pH
- Azoto totale
- Fosforo totale
- Potassio totale

Altri substrati non confezionati non ricadenti nelle tipologie previste dalle vigenti norme di legge, per i quali non siano disponibili i dati sopra indicati:

- Sostanza organica (solo per i substrati che ne sembrano apparentemente sprovvisti)
- Azoto nitrico
- Azoto ammoniacale

- Densità apparente riferita ad un tenore di umidità specificato

- Conducibilità ECe

I substrati non confezionati possono essere costituiti anche da altri componenti, se chiaramente specificati, in proporzioni note, da sottoporre all'approvazione della Direzione del Servizio:

sabbia lavata, perlite, polistirolo espanso, corteccia di specie note e di impiego consueto per la preparazione dei substrati, pomice o pozzolana, argilla espansa, vermiculite, ecc.

Le analisi sopra indicate sono quelle più ricorrenti, ma secondo specifiche necessità sarà possibile richiederne anche altre, appositamente predisposte, a giudizio della Direzione del Servizio.

I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

Art. 49 e

Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.

La Direzione del Servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.

In ogni caso si consiglia che l'azoto sia a lenta cessione e con una percentuale pari o superiore al 19%, il fosforo pari o superiore al 9%, il potassio pari o superiore al 10% e il magnesio pari o superiore al 2%.

Art. 49 f

Ammendanti e correttivi.

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno.

In accordo con la Direzione del Servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti negli involucri originali secondo la normativa vigente.

Art. 49 g

Pacciamature.

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).

Le pacciamature devono, comunque, evitare danni di qualsiasi natura ai tessuti dei vegetali e consentirne il normale sviluppo nel tempo.

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione del Servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione del Servizio si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.

Art. 49 h

Fitofarmaci (biologici e chimici)

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitranspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.

Qualsiasi formulato commerciale, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto all'approvazione della Direzione del Servizio.

L'uso di sostanze chimiche di sintesi per i trattamenti preventivi e curativi in genere non è ammesso. A seconda dei casi, la Direzione del Servizio potrà disporre l'effettuazione di lotte alternative (es. biologica) alla lotta chimica.

Quando risultasse necessario l'Impresa applicherà i fitofarmaci, anche chimici, per le quantità, i principi attivi, i modi e i tempi decisi dalla Direzione del Servizio.

Art. 49 i

Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. In ogni caso non devono avere un diametro inferiore ai cm 5 e devono durare almeno due periodi vegetativi.

I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, lisci, torniti, appuntiti, industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione del Servizio, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.

I cavetti di acciaio dovranno essere costituiti da un solo filo o da trefoli a più fili di acciaio e verranno usati per l'ancoraggio delle piante unitamente a :

- tendifilo;

- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomma o in plastica, con aggiunta di un nastro per renderlo visibile e non pericoloso per i passanti.

- picchetti di legno o di metallo

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile).

Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta per evitare danni alla corteccia sarà necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto materiale (es: materiale elastico).

I materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi vegetativi e mantenere la propria elasticità.

L'Impresa dovrà compiere, a cura e proprie spese, la raccolta ed il conferimento delle risulite vegetali prodotte presso impianti di compostaggio autorizzati.

Art. 49 l

Acqua

L'acqua da utilizzare per l'irrigazione e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti, tossiche e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.

In caso di approvvigionamento da fonti dell'Amministrazione Comunale, sarà cura della Direzione del Servizio, a proprie spese a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S., la qualità dell'acqua da utilizzare.

ART. 50 SERVIZI EXTRA MANUTENZIONE DA CONTABILIZZARE A MISURA IN BASE ALL'ELENCO PREZZI.

Art. 50a

Sfalcio e decespugliamento aree incolte

Modalità esecutive

Il servizio di decespugliamento su aree incolte, aree spartitraffico e cigli stradali, andrà eseguito prevalentemente con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante, conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 10 cm, se necessario con due passate in senso opposto, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate.

Art. 50b

Sfalcio e decespugliamento di scarpate

Modalità esecutive

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall'Ufficio di Direzione del Servizio.

Il servizio andrà prevalentemente eseguito con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento sarà completato a mano.

CONDIZIONI COMUNI RELATIVE AGLI SFALCI:

- il decespugliamento dei bordi stradali deve interessare una fascia minima larga almeno m. 1,80.
- è compresa nel decespugliamento dei bordi stradali anche l'estirpazione di tutte quelle piante che posso impedire lo scolo delle acque (arbusti e alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 10 cm) e la potatura di tutti quei rami che posso dare problemi alla circolazione stradale.
- il decespugliamento dovrà essere eseguito con falciatrici, decespugliatori, trinciatutto, ecc., su terreno con qualsiasi pendenza, altezza di taglio pari a 10 cm;
- **la risulta vegetale derivante dal decespugliamento dovrà essere sminuzzata fine, con rilascio in sito dei materiali prodotti, omogeneamente distribuiti;**
- **prima di effettuare l'intervento la ditta dovrà eseguire la pulizia a perfetta regola d'arte delle superfici (aree incolte, cigli e cunette stradali) da rifiuti di ogni genere ed ogni materiale di origine abiotica (carta, bottiglie, indumenti, stracci, mozziconi di sigaretta ecc.), quale che sia la quantità e la sua distribuzione, dovrà essere imbustato e depositato al bordo delle aree incolte e dei cigli stradali.**
- osservanza scrupolosa di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- **installazione, in conformità al vigente codice stradale, previ accordi con l'Ufficio di Polizia Municipale, di adeguata segnaletica per deviazioni, indicazione dei lavori in corso e dei pericoli e per garantire in ogni caso la sicurezza della circolazione sui cantieri stradali.**

Art. 50c

Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del servizio.

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni.

Altri riferimenti legislativi da rispettare sono:

- D.M. n. 11.7.8 "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni.

- D.M. n. 482 del 03.09.1987

- Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali".

- Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani.

- D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni.

L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione del Servizio.

La Direzione del Servizio si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione del Servizio.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'Elenco prezzi e nelle successive voci o particolari.

L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione del Servizio con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

A) PIANTE CON PANE DI TERRA

Si usa commercializzare " con pane di terra " specie sempreverdi che richiedono un continuo contatto delle radici con il suolo per garantire un supporto idrico alla parte aerea. Per estensione si può usare il "pane di terra" anche per specie decidue sensibili al trapianto, piante adulte con differenziata velocità di neoformazione dell'apparato radicale e per esemplari di elevato pregio, per diminuire i rischi del mancato attecchimento.

Il confezionamento può essere fatto con:

zolla trattenuta da: juta, cascami di stoffa biodegradabile, paglia di cereale, rete metallica non zincata a maglia larga, cassatura in legno, modellatura con film plastico.

Per la costituzione del pane di terra si tiene presente che, generalmente, l'ampiezza deve corrispondere a 2,5-3 volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a 100 cm dal colletto o a metà fusto per le essenze con sviluppo contenuto.

In mancanza di specifiche legate ad esigenze particolari di progetto, l'altezza del pane di terra non deve essere inferiore ai 2/3 della misura del diametro del pane stesso; ad esempio. (valori in cm)

Classi di circonferenza	di diametro	profondità
14-16	40-50	30-35
16-18	50-55	35-40
18-23	60	40-45
23-28	70	45-50

Modifiche possono essere richieste in relazione al tipo di sviluppo dell'apparato radicale, (fittonante, espanso, fascicolato, superficiale).

Per le conifere si suggeriscono, per la profondità della zolla, valori dal 12% al 20% dell'altezza totale.

B) PIANTE IN CONTENITORE "FRANCHE DI VASO"

L'allevamento "in contenitore" indica un sistema di produzione di piante fuori terra, con uso di recipienti specifici per le differenti fasi di allevamento.

Si possono definire "in contenitore" solo quelle piante che abbiano passato in vaso almeno una stagione di crescita. Tra i requisiti fondamentali delle piante prodotte con questa tecnica si segnala la reiterazione dei trapianti, che debbono essere proporzionati alle esigenze di crescita dell'apparato radicale e della chioma, ma comunque frequenti nei primi anni (almeno 3 nei primi 2 anni).

Tipi di contenitore ammessi:

blocchi o cubetti, contenitori alveolari, vasi in terracotta, contenitori in plastica, vasi biodegradabili, sacchi in polietilene (fitocelle), contenitori in legno.

Le misure dei contenitori alla vendita si raggruppano in funzione del tipo di materiale vegetale utilizzato. Semenzali e giovani piante in genere non sono inclusi; nel caso, per questo materiale si impiegano contenitori piccoli (diam. cm 4-6 o litri 0,400-0,500), ormai universalmente del tipo biodegradabile.

Per gli astoni di piante da frutto ed olivo si impiegano contenitori in plastica o altro materiale rigido con dimensioni medie di 2,5-3,5 litri.

Per piante ed arbusti sempreverdi, a foglia caduca e conifere di piccolo e medio accrescimento, sempre allevati in contenitore, sono usati i seguenti parametri:

Volume (litri)	Diametro (cm)	N° impalcature	Altezza min. (cm)
1	10-12	1-2	25-40
2-5	15-20	3	40-80
5-15	22-30	3-5	80-150

Il diametro è riferito alla parte superiore del vaso.

Oltre i cm 30 di diametro del contenitore (o 15 litri in volume) di norma si considera la pianta come produzione non standardizzata; piante di particolare pregio ed effetto possono avvalersi di volumi rilevanti, fino a 200-300 litri.

Per stimare l'idoneità del rapporto tra volume del contenitore e dimensioni della pianta si può utilizzare come riferimento il rapporto tra il diametro del vaso e quello del fusto della pianta; si può pertanto ritenere idoneo un diametro del vaso pari a 2-3 volte la circonferenza del fusto, misurata a cm 100 dal colletto o a metà tronco per gli arbusti.

C) PIANTE A RADICE NUDA

Sono commercializzate a "radice nuda" le piante di specie decidue da seme, autoradicate o innestate, di 1-3 anni, da porre a dimora durante il periodo di riposo invernale. L'uso di questo tipo di piante è limitato ad individui giovani ed a specie con rapida neoformazione dell'apparato radicale.

La preparazione delle piante prevede l'estrazione dal terreno dopo la caduta delle foglie, la ripulitura delle radici da residui di terra, un'adeguata conservazione e un rapido trasferimento a dimora. L'estrazione di queste piante causa l'amputazione di gran parte dell'apparato radicale preesistente e rende necessaria un'adeguata potatura delle radici all'atto della piantagione a dimora e specifiche cure nell'anno successivo al trapianto. Lo stress idrico è il principale fattore che influenza la ripresa dopo il trapianto.

D) ASTONE

Ai fini del presente Capitolato si definisce "astone" una pianta giovane la cui parte aerea ha da 1 a 2 anni di vita; la pianta è costituita da un fusto dritto a portamento assurgente e da un apparato radicale in espansione, che abbia subito, salvo casi specificamente indicati, almeno un trapianto, e che per la giovane età ancora non presenti il portamento e la conformazione tipiche della pianta adulta.

Gli astoni degli alberi a portamento arbustivo hanno ramificazioni inserite su un unico asse principale ("fruttice") con andamento dritto e assurgente, quelli dei cespugli possono avere anche diversi assi coetanei inseriti su medesimo colletto.

Art. 50d

Alberi (Fornitura – Messa a dimora – Potatura - Abbattimenti)

Sono definiti alberi le piante legnose la cui parte aerea ha due o più anni di età. Esse sono provviste di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di 2 trapianti.

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvase in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco prezzi secondo quanto segue:

- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della Direzione del Servizio);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, potatura, abbattimenti si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50e

Arbusti e cespugli (Fornitura – Messa a dimora).

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.

Anche per arbusti e cespugli l'"altezza totale" verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

Per quanto concerne la fornitura e messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato

Art. 50f

Piante esemplari (Fornitura – Messa a dimora).

Sono definiti esemplari gli alberi, arbusti e cespugli di "pronto effetto", che presentano le caratteristiche estetiche e funzionali delle piante mature, particolari per pregio, dimensioni ed età.

Il loro aspetto deve essere uniforme ed equilibrato, secondo i modelli di crescita della specie e della cultivar.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50g

Piante tappezzanti (Fornitura – Messa a dimora).

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50e

Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti (Fornitura – Messa a dimora).

Si riuniscono in questo gruppo specie legnose decidue o sempreverdi che presentano almeno una fase di crescita caratterizzata da una ridotta resistenza delle strutture meccaniche del fusto.

Le piante appartenenti a questa categoria dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto nell'Art. sugli alberi.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50f

Piante erbacee annuali, biennali e perenni (Fornitura – Messa a dimora).

Si definiscono piante annuali o biennali le piante che fioriscono nel primo o nel secondo periodo vegetativo e deperiscono dopo la maturazione dei semi.

Le piante erbacee perenni sono piante che vegetano più anni con fusti, radici o rizomi persistenti.

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore e/o al diametro dello stesso.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50g

Piante bulbose, tuberose e rizomatose (Fornitura – Messa a dimora).

Le bulbose, le rizomatose e le tuberose sono piante in cui il fusto, o una porzione di questo, è variamente modificato ed atto ad assumere una funzione di accumulo di sostanze nutritive di riserva.

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.

Per le piante consegnate in contenitore valgono le norme riportate all'articolo precedente.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50h

Piante acquatiche e palustri (Fornitura – Messa a dimora).

Le piante acquatiche sono i vegetali che abitualmente vivono in ambiente saturo d'acqua; le piante palustri vivono anch'esse in terreno saturo d'acqua, ma sopravvivono ai periodi di secca.

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite imballate in contenitore o in cassette predisposte alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della messa a dimora.

Per quanto concerne la fornitura, messa a dimora, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50i

Sementi – Formazione tappeto erboso

L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del

grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. La germinabilità non dovrà essere inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%. La Direzione del Servizio a suo insindacabile giudizio (quando, ad esempio, per presenza comprovata di infestanti) potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 2% rispetto a quello dichiarato e l'Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.

Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello dichiarato, l'Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente la quantità di seme da impiegare per unità di superficie.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto o dalla Direzione del Servizio.

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.

Per quanto concerne la formazione del tappeto erboso, si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 50I

Tappeti erbosi in striscia e zolle - Stesura

Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato ("pronto effetto") oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, l'Impresa dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e Leguminose, prato monospecie, ecc.).

Prima di procedere alla fornitura, l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione del Servizio campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l'Impresa dovrà prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione del Servizio.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su "pallet".

Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o arrotolato.

Il tempo intercorrente fra il prelievo dal campo di produzione e la consegna al cantiere dovrà essere il minore possibile, curando che il trasporto avvenga con mezzi protetti o climatizzati.

Le zolle e le strisce devono essere fornite con uno spessore da 3 a 6 cm a seconda dell'uso a cui saranno destinate e del tipo di supporto :

- ornamentale : 3-4 cm

- sportivo : 4-6 cm

Normalmente per salvaguardarne l'integrità e la maneggevolezza, il materiale viene fornito nelle seguenti dimensioni :

- zolla : larghezza cm 25-30, lunghezza cm 40-50

- striscia : larghezza cm 25-50, lunghezza m 1,00-3,00

Il miscuglio che formerà il prato in zolle o strisce, sarà scelto sulla base dell'uso futuro del prato.

Per quanto concerne la stesura delle zolle o strisce di tappeto erboso si rimanda alle descrizioni degli articoli in elenco prezzi allegato.

Art. 51 Criteri Minimi Ambientali

Il servizio è stato predisposto in conformità ai criteri minimi ambientali, a cui l'affidatario è tenuto al pieno rispetto, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) del 13 dicembre 2013 "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione", ed in conformità al D.M. 24/5/2016 – Art. 1 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture".

ALLEGATO "A"

Spett.le Comune di Sestu
Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici
Servizio Verde Pubblico
Via Scipione, 1
Sestu (CA)

email servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde

MODULO OMNICOMPRESIVO PER NOTIFICA PRESTAZIONI SETTIMANALI (venerdì)

L'Impresa: *Ragione sociale:*

Indirizzo:

Telefono: Fax: Email pec:

Con la presente, si notifica che nella settimana compresa dal giorno _____ al giorno:

Opererà nella/e zona/e:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Per effettuare i seguenti servizi:

Il responsabile tecnico per conto dell'Impresa appaltatrice, presente in loco, è il sig. _____ cellulare n° _____

Data: _____

Firma del Direttore Tecnico _____

ALLEGATO "B"

Spett.le Ditta _____
Via _____
Cap _____ Città _____ pec _____

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde.

MODULO PER SEGNALAZIONI O PENALI

SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto si segnala che è stata riscontrata la seguente anomalia o difformità o violazione:

Data: _____

Ora: _____

Località: _____

Descrizione anomalia riscontrata: _____

Ritenuto che detto fatto costituisca difformità rispetto ai patti contrattuali si assegnano alla ditta i sotto riportati termini ritenuti congrui perché provveda ai necessari interventi:

ORE: _____ **GIORNI:** _____

Si richiede inoltre formale giustificazione circa le anomalie riscontrate; decorso tale termine senza che l'impresa vi abbia provveduto si applicheranno le relative penali.

PENALE

Vista la segnalazione di cui sopra, preso atto che la ditta non vi ha posto rimedio nei termini assegnati o che non vi ha posto rimedio in maniera adeguata si applica la seguente penale:

Ritenuto che detto fatto comporti l'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto si applica la seguente penale pecuniaria:

Calcolo della penale:

Viene altresì determinato il seguente provvedimento accessorio:

La penale pecuniaria verrà decurtata dal prossimo canone

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio

Li _____

Sig. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE